



## **AUDIZIONE CONFESAL**

*sul disegno di legge n. 2267*

*(Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79,  
recante misure urgenti in materia  
di assegno temporaneo per figli minori)*

*Roma, 31 maggio 2021*

La misura dell'assegno temporaneo per i figli minori si inserisce nel quadro più ampio della riforma dell'assegno unico che dovrebbe andare a regime dal 1 gennaio 2022. L'approccio non può che essere sistemico, considerando tutti gli istituti in essere e in divenire coinvolti nell'auspicata riforma.

Secondo il ddl sarà l'INPS a gestire l'implementazione dell'assegno unico temporaneo, al quale dovrà essere inoltrata la domanda per l'assegno ponte, di cui beneficeranno circa 1,8 milioni di famiglie (disoccupati e lavoratori autonomi) che, ad oggi, sono escluse dagli ANF. Per finanziare l'assegno ponte, sono stati stanziati 1.580 milioni di euro.

Nel dettaglio, per beneficiare dell'assegno temporaneo occorre: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare titolare del permesso di soggiorno; essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o per motivi di lavoro o di ricerca di durata di almeno sei mesi; essere soggetto di imposta sui redditi in Italia; essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli minori a carico; essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro di durata di almeno sei mesi. L'ISEE massimo riconosciuto per l'erogazione è di 50 mila euro.

Come da normativa vigente, andrà anche presentata l'istanza per il rinnovo degli ANF di cui, ad oggi, beneficiano circa 3,7 milioni di aventi diritto (dipendenti privati e pubblici) con figli minorenni.

È stesso il lavoratore, dall'anno 2019, a dover inoltrare la richiesta in via telematica dichiarando i redditi percepiti nell'anno precedente. La domanda potrà essere inoltrata entro fine settembre, potendo anche richiedere gli arretrati dal mese di luglio. Non è condivisibile la previsione secondo la quale, chi presenterà domanda nei mesi successivi (non sempre per cause addebitabili all'avente diritto), potrà beneficiare dell'assegno solo da quel mese. Gli importi saranno accreditati direttamente dall'INPS sull'IBAN indicato nella domanda. Per maggiorare gli ANF, sono stati stanziati 1.390 milioni di euro; risulta, però, che questi ultimi non vengono richiesti da tutti i potenziali beneficiari, anche a causa dell'esiguità degli importi oltre una certa soglia di reddito.

Per elaborare l'ISEE necessario per attivare la procedura, i cittadini potranno avvalersi del supporto dei CAF, a cui il ddl ha destinato 30 milioni di euro per la gestione delle pratiche aggiuntive. Sarebbe opportuno venire incontro ulteriormente alle esigenze di liquidità dei CAF e dei patronati, riducendo i tempi dei pagamenti da parte della P. A. per i servizi erogati e con forti interventi in termini di qualificazione e riqualificazione costante degli operatori, al fine di velocizzare l'evasione delle pratiche e, nel contempo, di minimizzare i margini di errore.



Inoltre, non si condivide la mancata accettazione della richiesta, di diversi patronati e CAF, di procedere automaticamente per il prossimo semestre, con la proroga degli ANF vigenti per il 2020/2021; si sarebbe in tal modo evitata la gestione un doppio flusso di istanze, semplicemente applicando le maggiorazioni sugli importi ex Dl 79/21.

La vision del nuovo assegno unico a regime dal 1 gennaio 2022 è quella di un sistema universalistico, di cui beneficerebbero: lavoratori dipendenti, autonomi, professionisti, incapienti, percettori di reddito di cittadinanza, inversamente proporzionale al livello di ISEE. Nel dettaglio, possono fare richiesta tutte le donne dal settimo mese di gravidanza in poi. Dai 18 anni di età, una parte dell'assegno potrebbe essere erogata direttamente al/la figlio/a se: è iscritto/a all'università; è un/a tirocinante; è iscritto/a a un corso professionale; svolge il servizio civile; svolge un lavoro a basso reddito.

L'assegno unico dovrebbe finanziarsi mediante la soppressione di: detrazioni fiscali per figli a carico; assegno per il nucleo familiare; assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità; premio alla nascita; fondo di sostegno alla natalità.

Gli assegni familiari spettano alle famiglie il cui reddito complessivo sia composto, per la maggior parte da reddito di lavoro dipendente e assimilato. Per ridisegnare uno strumento di sostegno alle famiglie, non si può prescindere dalle diverse condizioni professionali (in particolare dal lavoro autonomo) dettate dai cambiamenti in corso da anni nel mercato del lavoro, che rendono sempre più sfumata la differenza tra lavoro dipendente e autonomo.

Mentre gli assegni per il nucleo familiare sono una misura a base familiare (la definizione di "nucleo familiare" è al quanto ampia) le detrazioni riguardano l'IRPEF, cioè una misura a carattere personale (dove rileva il concetto di familiare a carico che può essere anche non convivente). Inoltre, non si può fruire delle detrazioni fiscali nel caso in cui l'IRPEF lorda è inferiore alle detrazioni spettanti.

Tutte le prestazioni a sostegno dei lavoratori in vigore, decrescono rispetto a parametri economici eterogenei: il reddito complessivo personale, per quanto riguarda le detrazioni IRPEF; una definizione di "reddito familiare" con riferimento agli assegni per il nucleo familiare (che è a sua volta diversa da quella dell'ISEE). Sempre con riferimento all'IRPEF, le detrazioni diminuiscono in funzione del reddito complessivo personale; inoltre, è assente ogni riferimento alla condizione economica del nucleo familiare e sono escluse molte tipologie reddituali non comprese nella base imponibile IRPEF, quali: redditi esenti, redditi di capitale, redditi di fabbricati agevolati, ecc.



Il rischio è una non equilibrata distribuzione degli effetti, di cui si dovrà tenere conto in fase di implementazione della riforma.

Considerati i principi generali che ispirano la riforma: favorire la natalità; sostenere la genitorialità; promuovere l'occupazione, in particolare femminile, quella dell'assegno unico deve essere inserita in un sistema complesso e ben articolato di misure volte a favorire la conciliazione vita/lavoro supportate dall'offerta di servizi educativi e di cura, in un'unica parola: welfare.

Si ricorda che per gli assegni per il nucleo familiare si considerano i figli di età minore di 18 anni, conviventi o meno. Con riferimento alle detrazioni IRPEF si fa riferimento alla nozione di "familiari fiscalmente a carico", anche non conviventi, indipendentemente dall'età e dal fatto che siano o meno impegnati nello studio o in tirocini, che non abbiano un reddito complessivo superiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili per figli di età non superiori a 24 anni (2.840 euro nelle altre fattispecie). Da quanto detto emerge che, mentre nelle prestazioni in essere non rileva la convivenza, nella normativa dell'assegno unico in divenire, lo è. Con riferimento all'età, il limite è 18 anni per gli assegni per il nucleo familiare; nelle detrazioni non c'è limite, ma c'è un limite di reddito, mentre il limite è di 21 anni per l'assegno unico con la condizione addizionale di studio/formazione. Non si condivide il limite a 21 anni che non sempre copre il percorso di studi o formazione seguito, dovendo essere più chiaramente circoscritto, limitandolo agli anni necessari per completare il titolo di studio superiore e con una definizione chiara e precisa di formazione professionale.

La riforma sembrerebbe voler mantenere in vigore alcuni istituti vigenti, creando non poca confusione. Per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare, resterebbero ancora in essere quelli di cui beneficiano nuclei in cui non siano presenti minorenni. Se la ratio di questo "residuo" è il contrasto alla povertà, sarebbe opportuno che lo stesso fosse riassorbito all'interno della disciplina del reddito di cittadinanza, potenziando la finalità occupazionale dell'istituto. Con riferimento all'IRPEF, rimarrebbero in vigore le detrazioni per coniuge a carico, per altri familiari a carico diversi da figli e quelle relative a figli fiscalmente a carico con età compresa tra i 18 e i 21 anni non impegnati in studio/formazione e a figli fiscalmente a carico con età maggiore di 21 anni.

L'auspicata riforma dell'IRPEF dovrebbe considerare tutti questi fattori, ponderando la misura ottimale delle detrazioni per figli maggiorenni, il coniuge e altri membri a carico e uniformando le misure delle detrazioni residue.

Fondamentale dovrà essere l'interazione, anche mediante accesso a banche dati comuni, tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento ai flussi di benefici in termini di assegno unico, detrazioni e compensazioni di imposte e contributi, nonché ai relativi tempi di esecuzione delle operazioni.

